

Assemblea straordinaria del 5 dicembre 2007

Modifiche statutarie

Formulazione attuale della norma

Articolo 11, comma 1

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Modifica Articolo 11

Articolo 11, comma 1

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono eleggibili fino ad un massimo di tre volte se consecutive; il predetto limite di tre volte non opera nel caso di elezioni non consecutive. Ai fini della sola eleggibilità la cooptazione vale come elezione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.